



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 351 dell'8 novembre 2022

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

DE VITO

***MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2015, N.3
“DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO
DELL'ARTIGIANATO NEL LAZIO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6
AGOSTO 1999, N. 14 (ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO
REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO) E SUCCESSIVE MODIFICHE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO


PROPOSTA DI LEGGE

Oggetto:

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2015, N.3
“DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO
DELL'ARTIGIANATO NEL LAZIO. MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 (ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO) E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

D'iniziativa del consigliere:

Francesca DE VITO



MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2015, N.3 (DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO NEL LAZIO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 (ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO) E SUCCESSIVE MODIFICHE

RELAZIONE

Con l'approvazione della Legge 3/2015 si è voluto semplificare il procedimento amministrativo di iscrizione, modifica e cessazione dall'Albo delle imprese Artigiane, eliminando le Commissioni Provinciali dell'Artigianato e sostituendole con una "Struttura regionale" oltre ad eliminare i 60gg di tempo a disposizione delle vecchie Commissioni per procedere con la decorrenza dei termini di iscrizione dalla comunicazione nonchè dall'annotazione della sezione speciale del registro delle Imprese.


Sebbene la norma transitoria prevedesse 6 mesi per istituire la suddetta "struttura" questo non è avvenuto e le funzioni inerenti la gestione degli albi provinciali delle imprese artigiane continuano ad essere esercitate dai commissari *ad acta* delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al titolo III, capo II, della **l.r. 10/2007** col supporto delle segreterie amministrative attualmente esistenti.

Nonostante numerose sollecitazioni ad oggi non solo permangono le strutture commissariali ma permangono i 60 gg a disposizione per la trascrizione dell'impresa Artigiana all'albo con notevole ritardo dei tempi per le stesse Imprese.

Tale proposta quindi si limita a:

- Abolire l'Albo, così come hanno operato moltissime Regioni, e sostituirlo con l'Annotazione al Registro delle Imprese
- Superare la Struttura Regionale che in 7 anni non si è riusciti a costituire e conseguenzialmente le gestioni commissariali.
- Integrare le funzioni dei CSA con quelle relative alla transizione ecologica.
- Trasferire le funzioni per l'Albo dell'Artigianato Artistico e Tradizionale alla Commissione Regionale in quanto struttura con competenze specifiche (Costituita da esperti ed imprenditori Artigiani).

Queste modifiche comportano una semplificazione e maggiore trasparenza del procedimento amministrativo (annotazione immediata al registro delle imprese e conseguente superamento dei 60 gg oggi a disposizione delle strutture commissariali per l'istruttoria di iscrizione).



ANALISI DEGLI ARTICOLI

Articolo 1: sostituisce l'Albo con una "Annotazione" all'interno della Sezione Speciale del Registro delle Imprese per semplificare e snellire il processo di iscrizione.

Articolo 2: elimina la Gestione dell'Albo da Parte della Regione

Articolo 3: sostituisce la "Struttura Regionale", mai attivata, con la "CCIAA"; inoltre viene inserita la possibilità di concedere in locazione, laboratori a canone ricognitorio

Articolo 4: affida le funzioni alle CCIAA in sostituzione della "Struttura Regionale"

Articolo 5: Sostituisce l'iscrizione all'Albo con l'annotazione come imprese artigiane al Registro delle imprese per velocizzare l'iter burocratico;

Articolo 6: come articolo 5

Articolo 7: come articolo 5

Articolo 8: Sostituisce la "Struttura competente" con "CCIAA"

Articolo 9: come articolo 5

Articolo 10: come articolo 5

Articolo 11: Sostituzione della Comunicazione all'Albo con Comunicazione Registro delle imprese; sostituzione Struttura Competente con CCIAA

Articolo 12: come articolo 11

Articolo 13: riprende le variazioni dell'articolo 5 e 11

Articolo 14: abolisce la revisione dell'Albo determinata dal fatto che le CCIAA provvedono periodicamente a cancellare d'ufficio le imprese non più operanti.

Articolo 15: riprende le variazioni dell'articolo 5 e 11

Articolo 16: riprende le variazioni dell'articolo 5 e 11

Articolo 17: riprende le variazioni dell'articolo 5 e 11. Inoltre la presente modifica affida il compito di riconoscimento di impresa operante nell'Artigianato artistico alla Commissione Regionale (prima era di competenza delle strutture provinciali).

Articolo 18: Sostituzione Struttura Competente con CCIAA

Articolo 19: come articolo 5

Articolo 20: come articolo 5; Inoltre si propone di aggiungere tra le funzioni dei Centri Servizi (CSA) quelle relativa alla transizione ambientale;

Articolo 21: Modifiche L. 14/1999 conseguenti alla abolizione Albo

Articolo 22: norme transitorie

Articolo 23: sono indicate le minori entrate a seguito dell'affidamento diretto alle CCIAA della gestione dell'Albo ma gli accordi previsti con quest'ultime possono far risparmiare i costi per la creazione della "Struttura regionale" competente. La presente proposta di legge non ha pertanto costi aggiuntivi ma soltanto minori entrate.

SOMMARIO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/2015
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2015
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2015
- Art. 4 - Inserimento dell'articolo 5 bis della l.r. 3/2015
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 3/2015
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 3/2015
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 3/2015
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 3/2015
- Art. 9 - Modifiche alla rubrica del Capo III del Titolo II della l.r. 3/2015
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/2015
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 3/2015
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/2015 e successive modifiche
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 3/2015
- Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 19 della l.r. 3/2015
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 3/2015
- Art. 16 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 3/2015
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 3/2015
- Art. 18 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 3/2015
- Art. 19 - Modifiche all'articolo 31 della l.r. 3/2015
- Art. 20 - Modifiche all'articolo 33 della l.r. 3/2015 e successive modifiche
- Art. 21 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modificazioni
- Art. 22 - Norme transitorie
- Art. 23 - Disposizioni finanziarie
- Art. 24 - Entrata in vigore



Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/2015)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2015, n.3 è sostituita dalla seguente:

“c) i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sui procedimenti di annotazione, di modificazione dell'annotazione e di cancellazione dell'annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18;”.



Art. 2
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2015)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r.3/2015 è abrogata.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a horizontal line extending to the right.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 3 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) le parole “dalla struttura competente di cui all'articolo 15, comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “per la verifica dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,”.
 - b) alla lettera f) dopo le parole. “borghi storici” sono aggiunte le seguenti parole: “anche attraverso la concessione in locazione di laboratori a canone ricognitorio”



Art. 4

(Inserimento dell'articolo 5 bis della l.r. 3/2015)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r.3/2015 è inserito il seguente:

“Art.5 bis

(Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

1. Sono svolte dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) le funzioni relative:

a) all'annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modifiche, secondo le modalità previste al Capo III del Titolo II della presente legge;

b) all'accertamento, alla contestazione delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, nonché all'introito dei relativi proventi.

2. Le CCIAA mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese.”.

Art. 5
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 3/2015)

1. All'articolo 8 della l.r. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: “anche in forma cooperativa,” sono inserite le seguenti: “nonchè le Reti d'impresa”;

2) le parole: “iscritti all'albo di cui all'articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 15”;

b) al comma 2 le parole: “Sono iscritti, altresì, all'albo” sono sostituite dalle seguenti: “Sono annotati, altresì, come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese,”.



Art. 6
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 3/2015)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r.3/2015 le parole: "l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti: "l'annotazione come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 15".



Art. 7

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 3/2015)

1. All'articolo 13 della l.r.3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole da “iscritte all'albo” a “di cui all'articolo 15, comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “annotate come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese da almeno tre anni ed operanti in uno dei settori di cui all'articolo 12 possono chiedere alla Commissione Regionale per l'Artigianato di cui all'articolo 22”;
 - b) al comma 3 le parole: “nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 15, comma 1”.



Art. 8

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 3/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r.3/2015 le parole: “struttura competente di cui all'articolo 15, comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “CCIAA territorialmente competente di cui all'articolo 5 bis”.



Art. 9

(Modifiche alla rubrica del Capo III del Titolo II della l.r. 3/2015)

La rubrica del Capo III del Titolo II della l.r.3/2015 è sostituita dalla seguente: “Sezione speciale del Registro delle Imprese”.



Art. 10
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/2015)

1. All'articolo 15 della l.r.3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese.”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 6,7 e 8 sono tenute a dichiarare il possesso dei requisiti ai fini dell'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Fanno eccezione le imprese di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), per le quali la dichiarazione è facoltativa”

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3 le parole: “L'iscrizione all'albo” sono sostituite dalle seguenti: “L'annotazione come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 1”;

e) al comma 4:

1) le parole da: “gli effetti dell'iscrizione all'albo” a: “dall'albo medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “gli effetti dell'annotazione come impresa artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese decorrono dalla data di presentazione della comunicazione di cui all'articolo 16 e gli effetti dei provvedimenti di modificazione o di cancellazione dell'annotazione medesima”;

2) le parole “dagli articoli da 6, 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 6, 7 e 8”;

f) al comma 5 le parole “l'iscrizione all'albo” sono sostituite dalle seguenti: “l'annotazione come impresa artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese”;

g) al comma 6 le parole “non iscritti all'albo” sono sostituite dalle seguenti: “non annotati nella sezione speciale del registro delle imprese”;

h) il comma 7 è abrogato.



Art. 11

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 3/2015)

1. All'articolo 16 della l.r.3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:


a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Comunicazione unica al registro delle imprese.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione.”;

c) al comma 3 le parole: “struttura competente” sono sostituite dalla seguente: “CCIAA”;

d) al comma 4 le parole da: “la struttura competente” a “o di cancellazione” sono sostituite dalle seguenti: “la CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di modifica o di cancellazione dell’annotazione”.



Art. 12

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/2015 e successive modifiche)

1. All'articolo 17 della l.r.3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La denuncia di cui al comma 1 determina la modifica o la cancellazione dell'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza dalla data dichiarata dell'evento.”;

b) al comma 3 le parole “struttura competente” sono sostituite dalla seguente: “CCIAA”.



Art. 13


(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 3/2015)

1. All'articolo 18 della l.r. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole da “non iscritte all'albo di cui all'articolo 15” a “struttura competente” sono sostituite dalle seguenti: “non annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ovvero la modificazione o la perdita dei requisiti medesimi in capo a imprese annotate, ne dà segnalazione alla CCIAA”;
 - b) al comma 2 le parole “struttura competente” sono sostituite dalla seguente: “CCIAA”;
 - c) al comma 3 le parole “struttura competente” sono sostituite dalla seguente: “CCIAA”.



Art. 14
(*Abrogazione dell'articolo 19 della l.r. 3/2015*)


1. L'articolo 19 della l.r.3/2015 è abrogato.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 3/2015)

1. All'articolo 20 della l.r.3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole da “struttura competente” a “albo” sono sostituite dalle seguenti: “CCIAA in materia di annotazione, modificazione e cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese”;
 - b) al comma 4 le parole “struttura competente” sono sostituite dalla seguente: “CCIAA”.



Art. 16

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 3/2015)

1. All'articolo 21 della l.r.3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La CCIAA provvede all'accertamento, alla contestazione delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, nonché all'introito dei relativi proventi.”;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 6 è abrogato.



Art. 17

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 3/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r.3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) emana direttive ed esprime pareri in materia di artigianato mediante la fissazione di criteri omogenei in armonia con le procedure attinenti al registro delle imprese;”;

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) attribuisce il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale;


c) alla lettera l) le parole “strutture di cui all'articolo 15, comma 7, in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo” sono sostituite dalle seguenti: “CCIAA in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese”, le parole “ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale” sono abrogate



Art. 18

(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 3/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r.3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera c) le parole: “strutture competenti” sono sostituite dalle seguenti: “CCIAA in materia di artigianato”;
 - b) alla lettera d) le parole “strutture competenti” sono sostituite dalle seguenti: “CCIAA in materia di artigianato”.



Art. 19

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 3/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) le parole “iscritte all'albo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “annotate nella sezione speciale del registro delle imprese”;
 - b) alla lettera b) le parole “iscritti all'albo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “annotati nella sezione speciale del registro delle imprese”.



Art. 20

(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 3/2015 e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r.3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) le parole “costitutiva, modificativa e di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “di annotazione, modificazione e cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese”.
 - b) dopo la lettera “e)” è aggiunta le seguente
“ebis) Incoraggiare i processi di miglioramento della sostenibilità e della resilienza delle imprese artigiane e assicurare una transizione ecologica equa e inclusiva”



Art. 21


(Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)

1. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) bis del comma 1 dell'articolo 41 è abrogata;

b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 le parole “ai fini della gestione dell'albo delle imprese artigiane” sono sostituite dalle seguenti: “per la verifica dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 e successive modifiche”;

c) al comma 1 dell'articolo 43 le parole “tenuta dell'albo delle imprese artigiane” sono sostituite dalle seguenti: “tenuta e gestione della sezione speciale del registro delle imprese in cui sono annotate le imprese artigiane”.



Art. 22
(*Norme transitorie*)

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad adeguare il regolamento regionale 4 agosto 2016 n. 17 (Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) alle modifiche apportate dalla legge stessa.

2. Le autorità amministrative competenti, come individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, provvedono all'adozione degli atti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento ai processi verbali di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di modifica del r.r. 17/2016 di cui al comma 1, sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 3/2015.




Art. 23
(Disposizioni finanziarie)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, stimate in euro 1.300.000,00, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2022-2024, nel programma 03 "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti", per l'anno 2022 e nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti", per ciascuna annualità 2023 e 2024.



Art. 24
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 22, comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di modifica del r.r. 17/2016 di cui al medesimo articolo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giancarlo B". The signature is written in a cursive style with a large initial 'G' and a distinct 'B' at the end.